

IMU 2020 (aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 34 del 30.06.20)

FATTISPECIE IMPONIBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8, A9. -Detrazione Euro 200,00	6,00 per mille
Ordinaria	10,3 per mille
Unità immobiliari locate con contratto registrato senza residenza del locatario (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto	9,9 per mille
Unità immobiliari locate con canone concordato senza residenza del locatario (IMU ridotta al 75 % sconto del 25% - L. 28.12.15 n. 208) - (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto	9,9 per mille
Unità immobiliari locate con contratto registrato (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto a condizione che il locatario risulti anagraficamente residente e vi dimori abitualmente	7,6 per mille
Unità immobiliari locate con canone concordato (classificate nelle categorie catastali da A2 ad A7) ed eventuali pertinenze indicate nel contratto a condizione che il locatario risulti anagraficamente residente e vi dimori abitualmente - Nel caso di canone concordato riduzione del 25% dell'imposta ex L.208/2015	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito limitatamente a parenti o affini di primo grado destinate alla residenza del comodatario	9,9 per mille
<u>Uso Gratuito Legge 160/2019 art. 1 comma 747</u> : La base imponibile è ridotta del 50% nel seguente caso: lettera c) Unità immobiliare abitativa, eccetto A1, A8, A9, concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori -	9,9 per mille
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A10, C1, C3, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8.	9,3 per mille
Aree edificabili	9,3 per mille

Terreni agricoli: sono esenti i terreni individuati dalla circolare n. 9 del 14.06.93 e sono assoggetti a pagamento i terreni ricadenti nelle rimanenti particelle, se coltivati e posseduti da soggetto diverso da imprenditore agricolo	7,6 per mille
Immobili rurali strumentali	0,0 per mille
Fabbricati merce	0,0 per mille

Per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dell'aliquota IMU sopra indicate, devono essere presentate comunicazioni ed autocertificazioni entro e non oltre la rata del saldo, pena la decadenza dal diritto, su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

I proprietari/gestori delle strutture turistico/ricettive di cui all'art. 177, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 dovranno presentare autodichiarazione entro e non oltre la rata del saldo, su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.